Automobile Club d'Italia
SPORT

**Sent. n. 6/23**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

L'anno 2023, il giorno 19 maggio, in collegamento da remoto tramite Google meet, la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli Presidente

Pres. Raffaele Potenza Relatore

Cons. Carlo Schilardi componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

nel reclamo in appello, proc. CS7/23 presentato da Aggressive Team Italia avverso la decisione n. 8 del 7.5.2023, resa dai Commissari sportivi del Tcr Italy, ha ptonunziato la seguente

## SENTENZA

## FATTO

Dagli atti depositati in giudizio emerge quanto segue.

1-In data 7 maggio 2023, il conduttore Lozonczy Levente (autovettura n. 64, licenza n.5613), del club "aggressive team" , partecipava alla seconda fase del Tcr Italy, manifestazione automobilistica organizzata presso il circuito di Misano Adriatico.

Durante lo svolgimento della gara 2, alle ore 11,04 il sunnominato conduttore urtava la vettura n. 41, in T3-T8, facendole perdere posizioni, sicchè la direzione di gara, visionato il fatto tramite il circuito televisivo, veniva ammonito in corso di gara con 25 secondi di penalità. Di ciò veniva data comunicazione all'interessato alle ore 11,05.

Seguiva a fine gara da parte del Collegio dei Commissari, l'applicazione, ex art. 43 RDS velocità in circuito e, viste ipotesi sanzionatorie di cui gli art. 89,216 bis lett.a e 16 del Regolamento, l'applicazione al concorrente della vettura n. 64 e per il fatto sopra descritto, della penalità della retrocessione di due posti in griglia, da scontare alla prima successiva manifestazione del medesimo campionato (dec. n. 8 del 7.5.2023, pubblicata alle ore 13,03).

Contro questa decisione, ha proposto appello il Team Aggressive Italia, lamentando:

-in particolare che la penalizzazione comunicata in corso di gara si riferisce inequivocabilmente al fatto sopra descritto, poiché il primo si è verificato alla ore 11,04 e la comunicazione data alle 11,05;

- quanto alla ritenuta seconda penalizzazione, rappresentata dalla decisione del collegio dei Commissari impugnata (n. 8 dello 13.03), la larga posteriorità rispetto al messaggio recante la fine della sessione (ore 11,33).

2.- Contrasta il reclamo la Procura federale, argomentando l'infondatezza del medesimo poiché:

-la domanda del reclamante non è rivolta a censurare la quantificazione ma argomenta e si duole in sostanza che sia stata emessa una doppia sanzione per il medesimo fatto;

- la sanzione preavvisata in corso di gara consisteva nella penalizzazione di 25 punti, destinati ad essere applicati alla fine della gara in svolgimento, ma non applicata poiché il pilota appellante non ha concluso la stessa, non conseguendo punteggio.

- in quella sede la comunicazione rappresentava di un preavviso di sanzione, che sarebbe stata applicata se del caso alla fine della gara;

-al termine di questa, il Collegio dei commissari, competente ad irrogare la sanzione,ha disposto non l'applicazione di 25 punti, proposta dalla direzione di gara, bensì la retrocessione dell'interessato (di due posizioni) nella sua collocazione di griglia relativa alla prima competizione successiva del torneo;

- conseguentemente, resterebbe esclusa la fondatezza della tesi della violazione del " bis in idem";

- l'operato della Collegio ha osservato il principio della effettività della sanzione (art. 229 del RSN), applicando la retrocessione in griglia nell'impossibilità di applicare la decurtazione del punteggio.

3- All'udienza del 19 maggio 2023, udito il relatore, le parti hanno precisato le proprie tesi ed il reclamo è stato posto in decisione.

4- In pari data è stato redatto e poi pubblicato il dispositivo della sentenza, errato in punto spese e senza firma del relatore

## DIRITTO

L'appellante, che non contesta l'infrazione commessa, sostiene essenzialmente che la stessa sarebbe stata punita con due sanzioni, in violazione del principio del divieto di "bis in idem" e supporta tale assunto con le motivazioni riportate in fatto, in primo luogo disconoscendo la facoltà "collegio degli sportivi" di ammonire un concorrente due volte per la stessa infrazione.

L'appello è infondato.

Precisato che non si verte in tema di ammonizioni ma di sanzioni sportive afflittive, il principio del divieto del "bis in idem" ha una valenza limitata alla ipotesi di due sanzioni

effettivamente emesse per il medesimo fatto (fattispecie pur in qualche caso presente nell'ordinamento), che nella specie però non sussiste.

Va anzitutto osservato che nessuna norma del RSN, vieta che un'infrazione rilevata dalla direzione nel corso della gara possa originare una proposta della stessa, che resta però destinata ad essere esaminata dal Collegio dei Commissari alla fine della competizione; questo può confermare la misura proposta oppure adottare una decisione di contenuto assolutamente o relativamente differente. La distinzione temporale dei due momenti, nella specie, è documentata in atti nei quali si legge che la proposta di sanzione del fatto è stata resa nota in gara al concorrente interessato alle ore 11,05 e la (diversa) sanzione decisa invece dal Collegio dei commissari Collegio (retrocessione in griglia nella gara successiva) pubblicata alle ore 13,03. Dunque una sola sanzione (retrocessione in griglia nella competizione successiva per una sola infrazione.

Escludono peraltro che si tratti di doppia sanzione per lo stesso fatto le seguenti osservazioni:

- il Direttore di gara ha competenza a proporre ma non ad irrogare la sanzione o del tipo in esame e non ha in effetti irrogato alcuna sanzione;
- peraltro la gara 2 si è conclusa comunque senza l'assegnazione di alcun punteggio sicchè la proposta sanzionatoria dalla Direzione, non poteva trovare alcuna applicazione, mancando l'elemento base del punteggio e conseguentemente rappresentare elemento idoneo a sostenere il vizio di "bis in idem";
- l'unica sanzione emessa a fronte del fatto è stata la retrocessione in griglia, alla prossima competizione del torneo.

Non assumo poi rilievo alcuno le osservazioni sugli orari che parte ricorrente formula a sostegno del ricorso.

In particolare nessuna valenza ha rilevare che la comunicazione in corso di gara, che il ricorrente indica come " prima penalizzazione" , sia successiva di un minuto rispetto all'orario del fatto. Anomalo sarebbe stato certamente il contrario.

Quanto alla penalizzazione recata dalla decisione del collegio impugnata (n. 8/23), non ha parimenti rilievo che, essendo la competizione terminata alle 11,33 (come ricorda il ricorrente) la decisione dei commissari sia stata emessa solo alle 13,03. Pare al Collegio ragionevole che terminata la competizione si lasci ai Commissari il tempo di esaminare gli atti e prendere le decisioni ritenute necessarie.

Infine, anche ove si sostenesse che il preavviso-proposta di sanzione di punteggio in corso di gara abbia eventualmente potuto indurre il concorrente ad abbandonare la stessa e possa quindi avere un qualche rilievo contro il comportamento sanzionatorio dei commissari di gara , si tratterebbe di una tesi aberrante , poichè , conosciuto l'intento penalizzante, sarebbe facile utilizzare l'uscita dalla gara e la conseguente assegnazione di alcun punteggio("zero",) per aggirare del potere sanzionatorio dei commissari che intendessero confermare quel tipo di sanzione a gara terminata.

**PQM**

Respinge l'appello.

Dispone , a rettifica del dispositivo pubblicato, l'incameramento della cauzione.

Così deciso in videoconferenza il 19 maggio 2023.

IL RELATORE
(Raffaele Potenza)

IL PRESIDENTE
(Claudio Zucchelli)

Claudio Zucchelli
MIN. ECONOMIA E FINANZE - DIP. FINANZE
04.07.2023 16:06:32 GMT+00:00